

ASSISTENZA AUTO

Il presente documento è un estratto delle Condizioni Generali di Polizza sottoscritte dal Tour Operator a favore degli Assicurati, che viene rilasciato dal Contraente stesso per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance. L'operatività del presente documento è subordinata alla validità della Polizza.

IL NUMERO DELLA POLIZZA SARA' INDICATO SUL VOUCHER DELLA PRENOTAZIONE

DEFINIZIONI

ASSICURATO

La persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che ha acquistato un pacchetto turistico presso il Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Le persone fisiche residenti in uno dei Paesi non aderenti all'Unione Europea si intendono assicurati qualora abbiano acquistato un pacchetto turistico presso il contraente che abbia esclusivamente come destinazione un Paese aderente all'Unione Europea.

CENTRALE OPERATIVA

E' la struttura di Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento n.8, 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede, per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE

L'operatore turistico, che a sede legale e fiscale in Italia, che sottoscrive la polizza a favore dei terzi, e ne assume i relativi oneri.

DECORRENZA E DURATA

La durata dell'Assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato è pari alla durata del viaggio/locazione comunicata dal Contraente ad Europ Assistance.

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni consecutivi.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Il Paese o il Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente comunicato a Europ Assistance, e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione.

Per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera può essere:

- Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
- Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo
- Mondo

Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione Europea:

- Paesi aderenti all'Unione Europea e/o la Svizzera

Le prestazioni e le garanzie sono valide:

Per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera:

- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, ad oltre 50 km. dal luogo di residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera.

Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione Europea:

- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o della Svizzera.

EUROP ASSISTANCE

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n° 152).

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

INCIDENTE

Qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:

- determinarne l'immobilizzo, consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi, essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato. Le aree private sono equiparate a quelle pubbliche.

MASSIMALE

La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

PRESTAZIONE

Assistenza da erogarsi in natura e cioè con l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Centrale Operativa.

SINISTRO

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

VEICOLO

Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende quello ad uso privato di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li e può essere:

a) autovettura; b) motoveicolo.

VIAGGIO

Per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera: nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente;

- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, ad oltre 50 km. dal luogo di residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera.

Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione Europea:

- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio;

- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o della Svizzera.

PRESTAZIONI PRODOTTO "AUTO"

DELIMITAZIONI

Oltre alle delimitazioni generali indicate nel paragrafo "Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni", la prestazione che segue è fornita **una volta entro il periodo di durata dell'assicurazione**.

1. SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, *incendio, furto parziale, smarrimento/rottura chiavi, foratura pneumatico, esaurimento batteria o mancato avviamento in genere*, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà:

- al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa automobilistica costruttrice o all'officina meccanica più vicina
oppure
- alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimali:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino ad un importo massimo di € 150,00 per sinistro avvenuto in Italia e all'Estero.

Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo dei pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni e/o garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

1. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti di Europ Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
2. Tutte le prestazioni e/o garanzie non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
 - d) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sports aerei in genere;
 - e) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovasse in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
3. Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5. Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzie in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
6. Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
8. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente a Europ Assistance, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.
9. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
10. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
11. Gli importi sono espressi in Euro; 1 Euro è pari a Lit. 1936,27.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE IN CASO DI NECESSITA'

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Centrale Operativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa al numero di

Telefono 02.58.28.65.32

L'Assicurato prende atto che telefonando alla Centrale Operativa autorizzerà la stessa all'utilizzo dei suoi dati ai sensi della Legge 675/96 - Tutela della Privacy

oppure

- via fax componendo il seguente numero: **02-58.38.42.34**
- via telex componendo il seguente numero: **321363 EURA I**

- inviando un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.a.
Piazza Trento,8 - 20135 Milano

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. numero di tessera Europ Assistance
4. recapito telefonico

Documento Non Contrattuale.

LA DESCRIZIONE DELLA GARANZIA E' PURAMENTE INDICATIVA. PER LE ESATTE DEFINIZIONI E CONDIZIONI SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA